

**DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO**

**OGGETTO:** PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2020.

**LA CONSIGLIERA DELEGATA**

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città metropolitana di Torino.

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe delle funzioni amministrative.

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani.

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani.

Premesso che:

la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* all'art. 3 commi b) e c) attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Torino (in virtù della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) le seguenti competenze:

- l'attuazione della programmazione e degli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria;
- l'elaborazione con i comuni interessati dei piani d'intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento (art. 10);

con Delibera della Giunta Provinciale n. 1320 – 413881 dell'11 ottobre 2005 veniva istituito il Tavolo di

Coordinamento dei Comuni, la cui finalità è l'assunzione di scelte comuni e di provvedimenti coordinati; il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* prevede che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione, la infrazione n. 2014/2147 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13/10/2018 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10) e la infrazione n. 2015/2043 (parere motivato del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO<sub>2</sub>), ormai in fase avanzata. In particolare, presso le zone *“Agglomerato di Torino”*, *“Pianura”* e *“Collina”*, di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2014, n. 41-855 *“Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE)”*, si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria delle polveri sottili PM10 e del biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto un *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”* (di seguito Accordo), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

l'Accordo introduce, a partire dal 1 ottobre 2018, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria Euro 4 a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria Euro 5 a partire dal 1 ottobre 2025;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dall'Accordo approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione;

le azioni individuate nell'Accordo rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. 42-5805/2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

dato l'elevato carattere sperimentale dell'attuazione del protocollo operativo, durante la prima fase della stagione 2017-2018 non è stato possibile adottare provvedimenti uniformi su tutto il territorio interessato. In particolare, la Città di Torino, in relazione ai livelli di inquinamento particolarmente elevati, ha ritenuto necessario definire misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo, con riferimento a frequenza di attivazione dei blocchi, orari dei blocchi e classi di omologazione dei veicoli;



Città metropolitana di Torino

dopo un primo periodo di applicazione delle disposizioni regionali presso la città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria si è pervenuti ad una uniformazione dei provvedimenti di limitazioni del traffico sul territorio comprendente i comuni di Torino, San Mauro, Settimo, Borgaro, Venaria, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Beinasco, Orbassano, Nichelino e Moncalieri definendo, in relazione ai livelli di inquinamento particolarmente elevati dell'agglomerato torinese, misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo, con riferimento a modalità di attivazione e orari dei blocchi e classi di omologazione dei veicoli. Per tali comuni, è stato previsto l'aggiornamento del *"Protocollo Operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee"* di cui all'allegato 1 del D.D. 463 del 31 ottobre 2017, secondo nuove disposizioni. Tale aggiornamento comporta la revisione, da parte di Regione Piemonte, della tabella 1 dell'allegato 1 sopra citato. La formalizzazione di quanto sopra esposto è avvenuta con Decreto del Vicesindaco Metropolitano n.53 – 6005/2018 del 28 febbraio 2018;

con decreto del Vicesindaco della Città metropolitana di Torino n 411-22066 del 07/09/2018 avente ad oggetto: *"Piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dal 01 ottobre 2018."*, è stato successivamente approvato uno schema complessivo delle limitazioni da adottare a partire dal 01/10/2018 che recepisce le misure di limitazione previste dall'Accordo a partire dal 1 ottobre 2018. Lo schema di ordinanza veniva successivamente aggiornato con decreto del Vicesindaco della Città metropolitana di Torino n 474-25331 del 10/10/2018 a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 57-7628 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto: *"Integrazione alla D.G.R 42-5805 del 20-10-2017 approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano."*;

con Deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364 – 6854 *"Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)"* la Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano regionale per la Qualità dell'Aria che prevede, tra le misure atte alla riduzione dell'emissione degli inquinanti in atmosfera, anche misure strutturali relative alla limitazione della circolazione, quale la misura *"TR.13 – Limitazione della circolazione in ambito urbano per i veicoli alimentati a gasolio"* che individua tipologie di veicoli e tempistiche di implementazione delle suddette limitazioni;

con decreto del consigliere delegato n 336-9429 del 18/09/2019 veniva successivamente aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure di limitazione previste a partire dal 1 ottobre 2019 a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 8-199 9 agosto 2019 avente ad oggetto: *"D.G.R. n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020."*

Considerato che:

il citato Accordo introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture e dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria Euro 4 a partire dal 1° ottobre 2020 e alla categoria Euro 5 a partire dal 1 ottobre 2025;

le disposizioni statali e regionali vigenti, con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici, prevedono misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, si richiamano i seguenti DPCM:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del*

*decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 settembre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

durante il periodo invernale si è assistito ad un drastico calo delle emissioni dovuto alle limitazioni al trasporto veicolare e allo svolgimento di numerose altre attività antropiche disposte dalle normative nazionali e regionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli effetti di tali limitazioni sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria in Regione Piemonte (e nei territori del bacino padano) sono stati esaminati e approfonditi in un Report redatto nell'ambito del progetto europeo LIFE-IP PREPAIR; gli esiti del citato Report hanno evidenziato che le limitazioni alla circolazione disposte in tale periodo evidentemente più drastiche rispetto a qualsiasi previsione del PRQA hanno comportato riduzioni emissive, in tre mesi, molto più elevate di quelle stimate per effetto delle misure sulla circolazione veicolare stabilite dallo stesso PRQA;

il ricorso allo smartworking quale modalità di organizzazione del lavoro predominante, ha evidenziato effetti estremamente positivi sulle emissioni e sulla qualità dell'aria, riducendo fortemente i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro anche nel periodo successivo al lock down e che tale modalità di svolgimento del lavoro è confermata anche per il periodo autunnale;

per prevenire e contenere l'infezione da SARS-CoV-2, occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;

nel contesto dato, è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti loro necessari e dato atto che la situazione di lock down ha comportato per molti cittadini difficoltà economiche che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, si ritiene opportuno procrastinare le misure strutturali limitative della circolazione dei veicoli di categoria Euro IV, con le modalità in essere nella stagione invernale 2019/2020, rimandando al 1° gennaio 2020 l'adozione delle misure più restrittive;

Dato atto che:

alla luce delle precedenti considerazioni la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha ritenuto di procrastinare le misure strutturali limitative della circolazione, con le modalità in essere nella stagione invernale 2019/2020, rimandando all'inizio del prossimo anno l'adozione delle misure più restrittive;

tale impostazione è stata condivisa con la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia e la Regione Veneto ed è stata notificata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota sottoscritta in forma congiunta, trasmessa in data 23 settembre 2020 (prot. 23/09/2020.0614443.U della Regione Emilia Romagna);

al contempo, la Regione Piemonte ha ritenuto di potenziare le misure emergenziali, estendendo la limitazione della circolazione ai veicoli di categoria Euro 5 diesel, nelle situazioni di allerta di I° livello (arancio), che entrano in vigore al perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria

ambiente;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto “DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021.”, ha formalizzato le decisioni adottate e ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano che nel territorio della Città metropolitana di Torino sono: Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leini, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano.

con medesima D.G.R. viene confermato che le misure previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano rappresentano un insieme di misure minime da applicarsi in maniera omogenea e congiunta su tutto il territorio regionale e che le stesse possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso. Con riferimento al numero dei livelli previsti per l'attuazione delle misure temporanee, i comuni che decideranno di attuare misure più restrittive rispetto a quanto stabilito nell'Accordo di Programma, saranno supportati dall'ARPA Piemonte, attraverso specifiche comunicazioni;

Ritenuto che:

sia necessario aggiornare, secondo le indicazioni emerse nelle riunioni del del Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria dell' 8 e 21 settembre 2020, lo “Schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 1 ottobre 2019” approvato con decreto del Consigliere Delegato n. 336-9429 del 18/09/2019 e successivamente adottato da tutti i comuni interessati inserendo le modifiche introdotte da regione con D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 in merito al differimento al 1 gennaio 2021 del blocco strutturale della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel e all'estensione della limitazione della circolazione ai veicoli di categoria Euro 5 diesel, nelle situazioni di allerta di I° livello (arancio);

l'applicazione delle misure oggetto dello schema di ordinanza siano, in relazione alle competenze assegnate dall'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dall'art 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), da demandare ai sindaci dei comuni interessati; Richiamato il decreto n. 132 - 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative;

Visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza per dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge 15.3.1997 n. 59;
- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";



- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di aggiornare, secondo le indicazioni emerse nelle riunioni del Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria dell' 8 e 21 settembre 2020, lo "*Schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 1 ottobre 2019*" approvato con decreto del Consigliere Delegato n 336-9429 del 18/09/2019 e successivamente adottato da tutti i comuni interessati inserendo le modifiche introdotte da regione con D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 in merito al differimento al 1 gennaio 2021 del blocco strutturale della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel e all'estensione della limitazione della circolazione ai veicoli di categoria Euro 5 diesel, nelle situazioni di allerta di I° livello (arancio);
2. di provvedere alla trasmissione del presente atto a tutti i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, oltre a quelli già previsti per l'ordinaria attività dei servizi interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28/09/2020

### LA CONSIGLIERA DELEGATA

Istruzione, sistema educativo, orientamento, rete scolastica e infanzia, politiche giovanili, biblioteca storica, ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette

Barbara Azzarà

## ALLEGATO 1

### SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2020

**OGGETTO:** PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DA ADOTTARSI A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2020. LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI.

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;

in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"* approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;

- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

#### **Considerato che:**

il comune di **[denominazione del Comune]** è inserito nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano, di cui all'allegato 2 della deliberazione della giunta regionale n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto "DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021.";

il citato Accordo introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture e dei veicoli adibiti trasporto merci di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "Euro 4" a partire dal 1° ottobre 2020 e alla categoria "Euro 5" a partire dal 1 ottobre 2025;

le disposizioni statali e regionali vigenti, con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici, prevedono misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2. In particolare, si richiamano i seguenti DPCM:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

#### **Rilevato che:**

in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

durante il periodo invernale si è assistito ad un drastico calo delle emissioni dovuto alle limitazioni al trasporto veicolare e allo svolgimento di numerose altre attività antropiche disposte dalle



normative nazionali e regionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli effetti di tali limitazioni sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria in Regione Piemonte (e nei territori del bacino padano) sono stati esaminati e approfonditi in un Report redatto nell'ambito del progetto europeo LIFE-IP PREPAIR;

gli esiti del citato Report hanno evidenziato che le limitazioni alla circolazione disposte in tale periodo, evidentemente più drastiche rispetto a qualsiasi previsione del PRQA, hanno comportato riduzioni emissive, in tre mesi, molto più elevate di quelle stimate per effetto delle misure sulla circolazione veicolare stabilite dallo stesso PRQA;

il ricorso allo smartworking, quale modalità di organizzazione del lavoro predominante, ha evidenziato effetti estremamente positivi sulle emissioni e sulla qualità dell'aria, riducendo fortemente i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro anche nel periodo successivo al lockdown e che tale modalità di svolgimento del lavoro è confermata anche per il periodo autunnale;

per prevenire e contenere l'infezione da SARS-CoV-2, occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione.

#### **Dato atto che:**

la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha ritenuto di procrastinare le misure strutturali limitative della circolazione dei veicoli di categoria Euro 4 diesel, con le modalità in essere nella stagione invernale 2019/2020, rimandando al 1° gennaio 2021 l'adozione delle misure più restrittive, come comunicato dalle stesse Regioni del Bacino padano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota a firma congiunta, in data 23 settembre 2020 (prot. 23/09/2020.0614443.U della Regione Emilia Romagna), atteso che, nel contesto dato, è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti loro necessari e dato atto che la situazione di lockdown ha comportato per molti cittadini anche difficoltà economiche che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti;

per contrastare il perdurare del superamento dei valori limite degli inquinanti in aria ambiente, la Regione Piemonte ha ritenuto, al contempo, di potenziare le misure temporanee, estendendo la limitazione della circolazione ai veicoli di categoria Euro 5 diesel, nelle situazioni di allerta di I° livello (arancio), che entrano in vigore al perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria ambiente;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto "DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021." ha formalizzato le decisioni adottate e ha inserito il comune di **[denominazione del Comune]** nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano;

presso la Città metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria si è convenuto di recepire le indicazioni della Regione Piemonte in relazione al differimento al 1 gennaio 2021 del blocco strutturale della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel e all'inasprimento delle misure temporanee. Si è convenuto altresì, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito nell'Accordo Padano

seguendo lo schema delle limitazioni approvato, con decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino **[numero del provvedimento]** avente ad oggetto: *“Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria da adottarsi a partire dal 01 ottobre 2020.”*;

#### **Ritenuto che:**

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

### **Il Sindaco**

Visto l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto *“DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell’elenco dei comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021.”*;

Visto il decreto della Consigliera Delegata della Città metropolitana di Torino n. **[numero del provvedimento]** avente ad oggetto: *“Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria da adottarsi a partire dal 01 ottobre 2020.”* con cui si approva lo schema di ordinanza sindacale tipo per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 1 ottobre 2020.

### **Invita**

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

### **Ordina**

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

#### **1 Limitazioni strutturali alla circolazione veicolare**

A partire dal 1 ottobre 2020 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1** divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1,

N2, N3) con omologazione inferiore all'Euro 1 nonché di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2;

- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e **adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3. Dal 01/01/2021 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 4;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale (01 ottobre- 31 marzo) di tutti i **ciclomotori** e i **motocicli** adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore a Euro 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

#### **Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:**

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

## **2 Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare**

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al *"Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"* e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20/10/2017, sono adottate le seguenti ulteriori misure temporanee, valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

- 2.1 **allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO"**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti;
  - 2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3, 4 e 5 e a quelli dotati di motore a benzina con omologazione uguale all'Euro 1;
  - 2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 4, sino all'entrata in vigore del blocco strutturale a partire dal 1° gennaio 2021;

**2.1.3** divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 e 4 nei giorni di sabato e festivi.

**Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:**

**2.1.4** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

**2.1.5** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

**2.1.6** introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e nei pubblici esercizi. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;

**2.1.7** divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
  - spandimento a raso in strisce;
  - spandimento con scarificazione.

**2.1.8** potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

**2.2.1** ai veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale all' Euro 5 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1 dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

**2.3 Allerta di 3° livello colore “VIOLA”** attivata dopo 20 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e

giovedì (giornate di controllo) sui 20 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati ai precedenti punti 2.1 e 2.2 viene estesa la limitazione della circolazione negli orari 7:00-20:00:

**2.3.1** a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3, 4 e 5 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1;

**2.3.2** a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3, 4 e 5 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale 1 ottobre – 31 marzo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nelle tabelle riportate al fondo alla presente ordinanza.

### **3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3:**

**3.1** veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione).

**3.2** veicoli **di interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;

### **4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2**

**4.1** veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

**4.2** veicoli **di interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;

**4.3** le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni;

**4.4** veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali o delle fiere** autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle

ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. La presente esenzione è valida fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4;

- 4.5 veicoli utilizzati da lavoratori **turnisti** o che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità**; la condizione di turnista e di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione). La presente esenzione è valida fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4;
- 4.6 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, della **Protezione Civile** in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie** animali;
- 4.7 veicoli della categoria M1 adibiti a **servizi di trasporto** pubblico purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.8 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "**motoveicoli per uso speciale**" e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.9 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "**autoveicoli per uso speciale**" e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.10 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.11 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.12 veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione** e/o **luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una nota del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.13 veicoli diesel Euro 3 e 4 condotti da persone il cui **ISEE** del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni. Il veicolo deve essere di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare. Occorre essere muniti di copia dell'attestazione ISEE che attesti i predetti requisiti. La presente esenzione è valida fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4.



## 5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

Le seguenti esenzioni si applicano nei giorni di allerta di 1°, 2° e 3° livello esclusivamente ai veicoli soggetti alle limitazioni temporanee:

- diesel Euro 5 e benzina Euro 1 tutti i giorni (festivi compresi);
- diesel Euro 4 tutti i giorni (festivi compresi) fino al 31/12/2020 e solo nelle giornate di sabato e nei festivi dal 01/01/2021
- diesel Euro 3 solo nelle giornate di sabato e nei festivi.

- 5.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la **trasformazione gpl/metano** (nel caso dei veicoli benzina Euro 1) o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.2 veicoli **di interesse storico e collezionistico**, compresi quelli soggetti alle limitazioni strutturali, di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;
- 5.3 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni;
- 5.4 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali o delle fiere** autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi. La presente esenzione è valida fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4;
- 5.5 veicoli utilizzati da lavoratori **turnisti** o che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità**; la condizione di turnista e di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione). La presente esenzione è valida fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4;
- 5.6 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, della **Protezione Civile** in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali vaganti** e **raccolta spoglie animali**;
- 5.7 veicoli della categoria M1 adibiti a **servizi di trasporto pubblico** purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 5.8 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "**motoveicoli per uso speciale**" e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

- 5.9 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale" e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 5.10 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12 veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione e/o luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una nota del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli diesel Euro 3, 4 e 5 e benzina Euro 1 condotti da persone il cui **ISEE** del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni. Il veicolo deve essere di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare. Occorre essere muniti di copia dell'attestazione ISEE che attesti i predetti requisiti. La presente esenzione è valida fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4.
- 5.14 autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (**car-pooling**);
- 5.15 veicoli delle **aziende e degli enti di servizio pubblico** in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 **veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl**;
- 5.17 veicoli privati dei **conduttori delle unità cinofile** delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.FF., dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata del proprio Comando/Ufficio;
- 5.18 veicoli del **car sharing**;
- 5.19 **macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera**;
- 5.20 veicoli delle **Associazioni o Società sportive** appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti

alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e festivi durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.21** veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.22** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie funebri** o a **cerimonie religiose o civili** non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.23** veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri** e **ostetriche** in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.24** veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.25** veicoli o mezzi d'opera che effettuano **traslochi** o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.26** veicoli di **imprese che eseguono lavori pubblici** per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.27** veicoli utilizzati nell'organizzazione di **manifestazioni** per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di **occupazione suolo pubblico**, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.28 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per **manifestazioni patrocinate** e/o organizzate dalla Città (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.29 veicoli di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per **interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.30 veicoli per il **trasporto di pasti** per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.31 veicoli di **residenti in altre regioni italiane** o all'**estero** muniti di **prenotazione** o della ricevuta **alberghiera**, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.32 veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri** e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.33 veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.34 veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli **Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.35 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un **volo aereo** per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.36 veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.37 veicoli adibiti al trasporto di cose di **venditori ambulanti** con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida nei giorni festivi, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.38 veicoli ad uso degli **uffici diplomatici** con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

**[Ulteriori deroghe posso essere inserite dai comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali]**

### Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>

- sul sito dell'accordo padano <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>
- sul sito internet del comune di [denominazione del Comune]

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2 avranno validità dal 1 ottobre al 31 marzo.

Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono automaticamente sospese nelle giornate in cui è indetto uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale e i giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio durante i quali il servizio di TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

[inserire le strade non interessate dalle limitazioni garantendo l'accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l'accesso all'area limitata. Le limitazioni veicolari possono inoltre essere sospese nelle aree che in determinati periodi dell'anno non sono servite dal trasporto pubblico locale.]

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

#### **Avverte**

**Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. [numero del provvedimento]**

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg. dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

[luogo e data]

IL SINDACO

**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

<b>Limitazioni strutturali attive a partire dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Riferimento ordinanza</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno, tutti i giorni (festivi compresi) con orario 0:00- 24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina, gpl e metano Euro 0</li> <li>• Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2</li> </ul>	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	01/10 - 31/03, tutti i giorni (festivi compresi) con orario 0:00- 24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina Euro 0</li> </ul>	1.3	Punto 3
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	01/10-31/03 dal lunedì al venerdì con orario 8:00- 19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3</li> </ul>	1.2	Punto 4
<b>Limitazioni temporanee di Livello 1 attive a partire dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020 dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³ (valide tutti i giorni, festivi compresi)</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina, gpl e metano Euro 0</li> <li>• Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2</li> </ul>	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina Euro 0</li> </ul>	1.3	Punto 3
Persone (M1)	8:00-19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3</li> </ul>	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 4 e Euro 5</li> <li>• Benzina Euro 1.</li> </ul>	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:00-19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3 nelle giornate dal lunedì al venerdì</li> </ul>	1.2	Punto 4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 4 nelle giornate dal lunedì al venerdì</li> </ul>	2.1.2	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3 e Euro 4 nelle giornate di sabato e festivi</li> </ul>	2.1.3	Punto 5
<b>Limitazioni temporanee di Livello 2 attive a partire dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020 dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³ (valide tutti i giorni, festivi compresi)</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina, gpl e metano Euro 0</li> <li>• Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2</li> </ul>	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina Euro 0</li> </ul>	1.3	Punto 3



Persone (M1)	8:00-19:00	• Diesel Euro 3	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		• Diesel Euro 4 e Euro 5 • Benzina Euro 1.	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:00-19:00	• Diesel Euro 3 nelle giornate dal lunedì al venerdì	1.2	Punto 4
		• Diesel Euro 4 nelle giornate dal lunedì al venerdì	2.1.2	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	• Diesel Euro 3 e Euro 4 nelle giornate di sabato e festivi • Diesel Euro 5 • Benzina Euro 1	2.1.3 e 2.2.2	Punto 5
<b>Limitazioni temporanee di Livello 3 – attive a partire dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020 dopo 20 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	• Benzina, gpl e metano Euro 0 • Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	• Benzina Euro 0	1.3	Punto 3
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)\	7:00-20:00	• Diesel Euro 3	2.3.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		• Diesel Euro 4 e Euro 5 • Benzina Euro 1	2.3.1	Punto 5

<b>Limitazioni strutturali attive a partire dal 01/01/2021</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Riferimento ordinanza</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno, tutti i giorni (festivi compresi) con orario 0:00- 24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina, gpl e metano Euro 0</li> <li>• Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2</li> </ul>	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	01/10 - 31/03, tutti i giorni (festivi compresi) con orario 0:00- 24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina Euro 0</li> </ul>	1.3	Punto 3
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	01/10-31/03 dal lunedì al venerdì con orario 8:00- 19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3 e Euro 4</li> </ul>	1.2	Punto 4
<b>Limitazioni temporanee di Livello 1 attive a partire dal 01/01/2021 dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina, gpl e metano Euro 0</li> <li>• Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2</li> </ul>	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina Euro 0</li> </ul>	1.3	Punto 3
Persone (M1)	8:00-19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3 e Euro 4</li> </ul>	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 5</li> <li>• Benzina Euro 1</li> </ul>	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:00-19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3 e Euro 4 nelle giornate dal lunedì al venerdì</li> </ul>	1.2	Punto 4
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Euro 3 e Euro 4 nelle giornate di sabato e festivi</li> </ul>	2.1.3	Punto 5
<b>Limitazioni temporanee di Livello 2 attive a partire dal 01/01/2021 dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina, gpl e metano Euro 0</li> <li>• Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2</li> </ul>	1.1	<b>Punto 3</b>
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzina Euro 0</li> </ul>	1.3	Punto 3

Persone (M1)	8:00-19:00	• Diesel Euro 3 e Euro 4	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		• Diesel Euro 5 • Benzina Euro 1.	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:00-19:00	• Diesel Euro 3 e Euro 4 nelle giornate dal lunedì al venerdì	1.2	Punto 4
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	• Diesel Euro 3 e Euro 4 nelle giornate di sabato e festivi • Diesel Euro 5 • Benzina Euro 1.	2.1.3 e 2.2.2	Punto 5
<b>Limitazioni temporanee di Livello 3 – attive a partire dal 01/01/2021 dopo 20 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)</b>				
<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	• Benzina, gpl e metano Euro 0 • Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	• Benzina Euro 0	1.3	Punto 3
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)\	7:00-20:00	• Diesel Euro 3 e Euro 4	2.3.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		• Diesel Euro 5 • Benzina Euro 1	2.3.1	Punto 5

**categoria M1:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

**categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

**categoria N2:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

**categoria N3:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

**categoria L1:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

**categoria L2:** veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

**categoria L3:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

**categoria L4:** veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

**categoria L5:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

**categoria L6:** quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

**categoria L7:** i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

## LE DIRETTIVE ANTI-INQUINAMENTO

### Autoveicoli

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
<b>Euro 1</b>	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
<b>Euro 2</b>	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
<b>Euro 3</b>	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
<b>Euro 4</b>	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
<b>Euro 5</b>	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A ) 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B ) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
<b>Euro 6</b>	715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) 715/2007*692/2008 ( Euro 6 B )

### Veicoli trasporto merci con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
<b>Euro 1</b>	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
<b>Euro 2</b>	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
<b>Euro 3</b>	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
<b>Euro 4</b>	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
<b>Euro 5</b>	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A ) 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B ) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)

<b>Euro 6</b>	715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) 715/2007*692/2008 ( Euro 6 B )
---------------	--

#### Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate

<b>Categoria Euro</b>	<b>Direttiva di riferimento</b>
<b>Euro 1</b>	91/542/CEE
<b>Euro 2</b>	96/01/CE
<b>Euro 3</b>	1999/96/CE
<b>Euro 4</b>	98/69/CE B 1999/96/CE B
<b>Euro 5</b>	1999/96/CE
<b>Euro 6</b>	Regolamento CE 595/2009

#### Motocicli e Ciclomotori

<b>Categoria Euro</b>	<b>Direttiva di riferimento</b>
<b>Euro 1</b>	97/24 CE cap. 5
<b>Euro 2</b>	97/24 CE cap. 5 fase II 2002/51/CE fase A 2006/27/CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A 2006/120/CE fase A 2006/72/CE fase A 2009/108/CE fase A
<b>Euro 3</b>	97/24 CE cap. 5 fase III 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 2006/120/CE fase B 2006/27/CE fase B 2006/72/CE fase B 2006/72/CE fase C 2009/108/CE fase B

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il [Portale dell'Automobilista](https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo) (https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.